

Roma, 14 gennaio 2019

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti

Al Ministro della Salute Giulia Grillo

Al Sottosegretario di Stato MIUR Lorenzo Fioramonti

Al Sottosegretario di Stato MIUR Giuliano Salvatore

Al Sottosegretario di Stato Salute Luca Coletto

Al Sottosegretario di Stato Salute Armando Bartolazzi

E p.c. al Presidente della Commissione Lavoro del Senato della Repubblica Nunzia Catalfo

OGGETTO: Master specialistici per le Professioni Sanitarie

Gentili Ministri e Sottosegretari,

gentile Presidente della Commissione Lavoro del Senato,

a seguito della pubblicazione dell'elenco dei 90 master universitari specialistici per le 22 professioni sanitarie indicati dall'Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie, il cui lavoro non è nostra intenzione discutere in questa sede, sono pervenute alla scrivente O.S. maggiormente rappresentativa a livello nazionale, numerose lamentele e manifestazioni di preoccupazione e dissenso da parte dei nostri associati e simpatizzanti, a cui non possiamo rimanere indifferenti.

Pur comprendendo l'attività svolta dall'Osservatorio di cui sopra, di delineare alcuni tra i master di particolare interesse per le pubbliche amministrazioni, non possiamo astenerci dal segnalare alcune criticità riscontrate.

Un primo importante motivo di doglianza è sotteso dall'annunciata volontà di applicare le previsioni del Ccnl della Sanità pubblica **come leva per per regolamentare gli ordinamenti didattici dei master di primo livello destinati alla generalità dei professionisti sanitari normati dalla legge 43/2006**. Questo dovrebbe realizzarsi mediante uno o più decreti del Miur e del Ministero della Salute, anche tramite le Regioni e su indicazione dell'Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie.

Il secondo motivo di doglianza è invece rappresentato dalla volontà, annunciata attraverso la stampa, **di limitare il numero dei posti che gli atenei hanno a disposizione, anno per anno, per la realizzazione dei master** dei quali si parla, per far questo rapportandoli al fabbisogno del SSN. **Entrambe le ipotesi delineate determinerebbero una evidente violazione della vigente normativa.**

Occorre premettere che la Legge n. 46 del 2006, che prevede la laurea triennale seguita da due tipologie di master di primo livello (uno per le funzioni di coordinamento e l'altro per le funzioni specialistiche), dispone, all'art. 2 comma primo, che *“l'esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore*

abilitante all'esercizio della professione (...)", e, al comma secondo, che "gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni".

Inoltre, l'art. 6 della medesima legge specifica, al comma 1, lett. c), che tra il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'art 1, comma 1, vi rientrano i **"professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'art 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270."**

Dal combinato disposto delle suindicate norme emerge, inequivocabilmente, che **spetta al Miur ed al Ministero della Salute esclusivamente la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dovendosi invece escludere ogni competenza dei medesimi in relazione alla definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di master di specializzazione che**, secondo l'art. 6, comma 1, lett. c) della legge 43, **rientrano nella prerogativa esclusiva delle università.**

Alla luce del richiamato apparato normativo, **desta notevoli perplessità** la paventata volontà di applicare l'art. 16 del vigente Ccnl della sanità pubblica laddove, al settimo comma, si legge che *"il requisito per il conferimento dell'incarico di professionista specialista è il possesso del master specialistico di primo livello di cui all'art 6 della legge 43/06 secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero dell'Università, su proposta dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il Miur con il decreto interministeriale 10 marzo 2016 e sentite le Regioni"*.

È di tutta evidenza, infatti, che **la Legge 43 del 2006 non riconosce alcuna titolarità dei contratti collettivi di lavoro in tema di ordinamento dei master che consentono l'accesso alle funzioni specialistiche delle professioni sanitarie ivi regolamentate, tanto meno consente ingerenze in tema di caratteristiche che gli stessi percorsi devono avere**. Il Ccnl in questione, quindi, **si è spinto oltre i limiti del proprio mandato**, dicendo cosa diversa da quanto previsto dalla Legge 43 - fonte giuridica di rango primario - laddove, pretendendo di attribuire al Miur ed al Ministero della Salute la realizzazione degli ordinamenti didattici dei master destinati agli specialisti, nei fatti spoglia gli atenei della competenza nella definizione degli stessi e prevede, peraltro, il coinvolgimento delle Regioni in un ambito che è di competenza esclusiva dello Stato.

Per modificare in maniera sostanziale l'iter per la realizzazione dei master di primo livello normati dalla legge n. 43/2006, ivi compreso l'alveo dei soggetti a ciò abilitati, è necessaria una norma di legge.

Non vogliamo nemmeno immaginare, ma la citiamo solo come esempio, la delicata situazione in cui potrebbero trovarsi i Ministeri della Salute e dell'Università nel momento in cui, avendo deciso di ottemperare alle sopra indicate previsioni del Ccnl della sanità pubblica, fosse approvato un qualsiasi altro contratto di lavoro, come ad esempio quello nazionale della sanità privata oppure gli stessi contratti del comparto sanità delle autonomie provinciali di Trento e Bolzano, **tutti completamente autonomi rispetto a quello nazionale della sanità pubblica**. E se tali nuovi contratti di lavoro, **ognuno per gli ambiti di propria competenza**, dovessero poi decidere di regolamentare anch'essi

la materia dei master, ma questa volta in maniera completamente diversa da quella prevista dal Ccnl della sanità pubblica?

Ebbene, si creerebbe un danno inimmaginabile a tutto il sistema ed a tutti i professionisti sanitari, che dovrebbero essere costretti, per svolgere la propria funzione di specialista, a fare lo slalom tra vari master assurdamente normati sulla base dei diversi contratti di lavoro e quindi, nonostante il possesso del medesimo tipo di master, con il rischio di vedersi preclusa la possibilità di partecipare alle selezioni per le funzioni di specialista, sulla base del contratto di lavoro e/o dell'ordinamento didattico sotteso al master al quale l'interessato ha partecipato. Insomma, volendo fare un esempio improprio ma didatticamente utile, **sarebbe come consentire che la laurea conseguita da un infermiere** o da qualsiasi altro professionista presso un ateneo italiano nel rispetto della legge, **possa essere messa in discussione dal contratto di lavoro sulla base degli ordinamenti sottesi al percorso di studi** .

Ma l'art. 16 del Ccnl presenta anche un ulteriore profilo di criticità, poiché, applicandosi il contratto collettivo del 23 febbraio 2018 solo al comparto della sanità pubblica, **verrebbe introdotta un'inaccettabile disparità di trattamento tra i professionisti sanitari pubblici e quelli operanti nel settore privato e/o i liberi professionisti**, e verrebbe imposto il possesso di requisiti diversi, specifici, ulteriori e predefiniti per l'acquisizione della qualifica di specialista. Insomma, si pretenderebbe di normare i master che consentono l'accesso alla funzione di specialista non più come indicato dalla Legge 43, quindi previa frequenza di un master offerto e regolamentato dalle università ai sensi del D.M. 270/ 2004 come oggi accade, **ma bensì attraverso master impropriamente pre-regolamentati da parte del Miur e dal Ministero della Salute. Si parla quindi di percorsi ad hoc e differenzianti, non sorretti da alcuna previsione normativa**.

Non solo, la citata previsione contrattuale **determina un'incomprensibile sperequazione anche tra professionisti sanitari italiani e stranieri**, limitando di fatto la libera circolazione della professione, in evidente contrasto con la normativa europea. Riteniamo ancor più assurda, se confermata, la pretesa, questa volta non collegata in alcun modo al Ccnl, di regolamentare (quindi restringere) il numero di posti annui a disposizione degli atenei sulla base delle esigenze del Servizio sanitario nazionale, violando così l'autonomia delle università e, cosa più grave, **creando un'evidente vessazione della libertà di tutti quei singoli professionisti non dipendenti del SSN, i quali volessero conseguire, per propria cultura e conoscenza, ulteriori livelli di professionalizzazione in ambito universitario partecipando a percorsi di master**.

Per concludere, **le norme di qualsiasi contratto collettivo volte al condizionamento dell'accesso alla specifica formazione finalizzata all'esercizio della funzione specialistica** per le professioni sanitarie rispetto a quanto invece previsto dall'art. 6 comma 1, lett. c), della Legge 43/2006 **non sono in alcun modo idonee a giustificare l'avvio di un'organica e generale revisione ordinamentale dei master di primo livello destinati alla generalità delle professioni sanitarie**, essendo la materia specificatamente ed univocamente disciplinata dalla norma primaria innanzi richiamata e pertanto, qualsiasi attività di tal genere si appaleserà come illegittima e lesiva della libertà di autodeterminazione degli atenei, **nonché della libertà, che qui si vuole tutelare, di ogni professionista di decidere il proprio percorso di studi**.

Per questo **il Nursing Up rivendica fermamente la libertà di formazione degli infermieri, come quella degli altri professionisti sanitari afferenti ad ognuno dei 22 profili professionali di cui alla Legge 42/1999, ed il diritto degli stessi di avere un ordinamento professionale definito dalle università con le modalità dalle stesse adottate per ogni altro master, come previsto dalla legge**, posto che tali modalità non possono essere scalfite da una fonte normativa di secondo livello.

Nursing Up chiede che i Ministeri in indirizzo, avvocato ogni potere di tutela e di coordinamento per l'applicazione delle vigenti disposizioni, garantiscano:

- Che nessun provvedimento ministeriale che possa avere **effetti diretti e/o indiretti sulla generalità dei professionisti operanti sul territorio nazionale** (erga omnes), come ad esempio la paventata e generale disciplina dei master universitari di primo livello destinati alle professioni sanitarie ex Legge 42/1999, sarà adottato su impulso del vigente Ccnl della sanità pubblica, fonte di diritto secondaria destinata per legge ad un alveo ristretto e predefinito di destinatari.
- Che nessun provvedimento di fonte ministeriale sarà adottato al fine di ordinamentare in termini contenutistici i master specialistici destinati alle professioni sanitarie che, invero, il legislatore affida alla esclusiva disponibilità degli atenei in forza di quanto disposto dall'articolo 6 comma 1, lett. c), della Legge 43/2006.
- Che nessun provvedimento di fonte ministeriale sarà adottato, in adesione alle previsioni del vigente Ccnl della sanità pubblica, al fine di ordinamentare, in termini contenutistici ed esclusivi, i master specialistici destinati al personale sanitario operante nelle aziende e/o Enti del SSN, posto che **tale materia non rientra nella disponibilità dei Ccnl** e perché i master destinati a tali categorie di personale devono essere realizzati nel rispetto delle medesime norme e con le medesime modalità previste per tutti gli altri professionisti sanitari dei quali si parla, **cioè nel rispetto dell'articolo 6 comma 1, lett. c), della Legge 43/2006.**
- Che le eventuali attività in corso ed oggetto della presente, relative ai master destinati alle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 43/2006, **non prevedano limiti numerici** (contingenti) ai quali le università dovranno sottostare nell'organizzazione dei master di primo livello, come peraltro già accade per i master destinati ad ogni altra professione non sanitaria, **poiché ciò si tradurrebbe in un'impropria limitazione del diritto e della libertà di ogni professionista**, di decidere e selezionare in assoluta autonomia il tipo di master al quale partecipare. **Diritto che deve continuare a poter essere esercitato nell'ambito del più ampio ed eterogeneo ventaglio di possibili offerte formative e di contenuti di fonte degli atenei.**
- Che vengano adottati i necessari provvedimenti **per l'immediato riconoscimento dei titoli specialistici legittimamente conseguiti dai professionisti interessati prima della Legge 46/2006**, secondo le norme tempo per tempo vigenti.

Informando che la materia è anche oggetto di segnalazione e confronto presso la Commissione lavoro del Senato, confidiamo in un Vostro tempestivo interessamento e riscontro.

Il Presidente

Dott. Antonio De Palma